

Regolamento relativo alla Responsabilità Operativa delle Infrastrutture Critiche a Servizio della Ricerca

Sommario

Articolo 1 – Individuazione delle Infrastrutture Critiche	1
Articolo 2 – Definizione della Responsabilità Operativa	1
Articolo 3 – Individuazione del personale tecnologo addetto	2
Articolo 4 – Tipologia di servizio connesso alla Responsabilità Operativa	2
Articolo 5 – Profilo orario del servizio	2
Articolo 6 – Trattamento economico	3
Articolo 7 – Durata dell’incarico	3
Articolo 8 – Rinuncia all’incarico.....	3
Articolo 9 – Coordinatore del Servizio Operativo.....	3

Articolo 1 – Individuazione delle Infrastrutture Critiche

Ai fini del presente regolamento, sono individuate come infrastrutture critiche a servizio della ricerca quelle che, per la loro natura o per la tipologia di servizio erogato, necessitano di monitoraggio, controllo e intervento senza soluzione di continuità, ovvero secondo una copertura oraria h24, 7 giorni su 7. L’individuazione delle suddette infrastrutture avviene con provvedimento del Direttore Generale, sentito il parere del Direttore Scientifico.

Articolo 2 – Definizione della Responsabilità Operativa

Per Responsabilità Operativa si intende l’obbligazione giuridica al presidio continuo del funzionamento delle infrastrutture critiche individuate ai sensi dell’articolo 1, comprensiva delle attività di monitoraggio, controllo remoto e intervento diretto in caso di emergenza.

L’istituto promuove e garantisce, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, l’aggiornamento professionale e l’addestramento periodico del personale incaricato.

Articolo 3 – Individuazione del personale tecnologo addetto

Il personale incaricato della Responsabilità Operativa è selezionato tra i tecnologi in possesso delle competenze tecniche adeguate alla tipologia di infrastruttura. L'individuazione avviene mediante provvedimento del Direttore Generale, a seguito di selezione interna alla quale si accede su base volontaria. Il personale tecnologo opera in modo integrato con il personale tecnico competente per l'infrastruttura.

Articolo 4 – Tipologia di servizio connesso alla Responsabilità Operativa

La Responsabilità Operativa può prevedere due tipologie di servizio, tra loro distinte ma eventualmente congiunte:

a) Monitoraggio e Telecontrollo: attività di verifica continua dello stato dell'infrastruttura tramite sistemi di supervisione e controllo da remoto;

b) Intervento di emergenza: attività di pronto intervento sul posto in caso di malfunzionamenti, guasti o situazioni critiche che richiedano azione immediata. Il personale incaricato del servizio di intervento è tenuto a garantire un tempo di intervento non superiore a un'ora dalla ricezione della segnalazione, in modo da assicurare la continuità operativa dell'infrastruttura. Il mancato intervento entro tale limite, ove non sia riscontrabile una causa di forza maggiore documentabile, comporta la decadenza dal beneficio economico per l'intero periodo di disponibilità.

L'accesso alle sedi al di fuori dell'orario ordinario è subordinato alla collaborazione con il servizio di vigilanza per l'apertura e la disattivazione dei sistemi di sicurezza.

È fatto obbligo al personale incaricato di redigere un rapporto scritto dell'intervento svolto, da trasmettere al Responsabile della struttura.

Articolo 5 – Profilo orario del servizio

L'orario di lavoro prestato in caso di intervento di emergenza, così come definito all'articolo 4, confluisce nel monte ore individuale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di servizio su base quadrimestrale, ovvero sulla diversa base temporale eventualmente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. In caso di intervento è altresì riconosciuta un'indennità specifica, la cui misura è definita in sede di contrattazione integrativa di secondo livello. Lo svolgimento del servizio di monitoraggio e telecontrollo non dà luogo al riconoscimento orario ai sensi del presente articolo, ma unicamente al riconoscimento dell'indennità di cui al successivo articolo 6.

Articolo 6 – Trattamento economico

Per ciascuna tipologia di servizio afferente alla Responsabilità Operativa è prevista un'indennità, i cui criteri sono definiti in sede di contrattazione integrativa di secondo livello.

Per quanto riguarda il monitoraggio e telecontrollo, l'indennità è definita all'interno di un intervallo economico articolato in tre fasce di complessità (bassa, media, alta), tenuto conto della natura dell'infrastruttura, delle modalità di presidio e del grado di responsabilità richiesto. La misura puntuale dell'indennità all'interno dell'intervallo è determinata con provvedimento del Direttore Generale, su proposta motivata del Responsabile della Divisione o Direzione di riferimento.

L'indennità per intervento di emergenza è distinta e i relativi criteri sono oggetto di autonoma definizione in sede di contrattazione integrativa.

Articolo 7 – Durata dell'incarico

L'incarico di Responsabilità Operativa ha durata triennale, rinnovabile. Eventuali proroghe o rinnovi avvengono con provvedimento del Direttore Generale, sentito il parere del Responsabile della struttura di afferenza.

Articolo 8 – Rinuncia all'incarico

Il personale incaricato può rinunciare all'incarico mediante comunicazione scritta, con un preavviso minimo di 30 giorni. La rinuncia è soggetta ad accettazione da parte dell'Istituto, fatta salva l'ipotesi di sopravvenuta oggettiva impossibilità.

Articolo 9 – Coordinatore del Servizio Operativo

Per ciascuna infrastruttura critica individuata ai sensi dell'articolo 1, il Direttore Generale nomina un Coordinatore del Servizio Operativo, scelto tra il personale con adeguata esperienza tecnico-organizzativa. Il Coordinatore ha il compito di predisporre e aggiornare il Piano di Continuità Operativa, che definisce le modalità organizzative del presidio continuativo dell'infrastruttura critica, assicurando l'alternanza del personale addetto, la reperibilità e la gestione efficace delle emergenze. Il Coordinatore garantisce inoltre il raccordo tra i tecnologi incaricati della Responsabilità Operativa, il personale tecnico addetto, il Responsabile di Divisione/Direzione e gli organi direttivi dell'Ente, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività previste e l'adeguata copertura del servizio.